

INTRODUZIONE

È ovvio che l'inquinamento è iniziato contemporaneamente con l'attività umana. Soltanto però in tempi recenti ha raggiunto una gravità preoccupante sia per l'ambiente attuale che per gli sviluppi futuri. Con l'eccezione del dettaglio per l'inquinamento acustico di cui è detto nel seguito, e di quello atmosferico trattato a pag. 134, si presentano qui in sintesi le sole norme principali e più recenti, che sono in generale lunghe, complesse ed in continua evoluzione. Esse dovranno quindi essere consultate in originale per le pratiche applicazioni (tab. A).

Acque. Il DL 2-2-2001 n° 31, in attuazione alla direttiva 98/83/CE disciplina le acque destinate al consumo umano. L'argomento è ripreso (tab. B) nelle disposizioni sulla tutela delle acque contenute nel DL 11-5-1999 n° 152 (modificato dal DL 18-8-2000 n° 258) che recepisce la direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane e la 91/676/CEE sull'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Infine, per un'azione comunitaria in materia di acque è stata adottata la direttiva 2000/60/CE, completata dalla 2001/2456/CE. Questa mira in primo luogo all'individuazione di distretti idrografici (comprendenti più bacini) sotto un'Autorità competente, al fine di proteggere e migliorare gli ecosistemi acquatici. Gli Stati membri istituiscono anche un registro delle aree protette (tab. C)

Rifiuti. La decisione 2001/118/CE elenca in dettaglio i rifiuti per classi di attività, mentre, vista la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti, la decisione 2000/738/CE fissa un questionario per le discariche medesime. Il DM 18-11-97 n° 503 ha recepito la direttiva 89/429/CEE circa gli impianti autorizzati prima del 1-12-1990, e la 89/639/CEE relativa ai nuovi impianti. La direttiva 94/67/CE tratta poi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Tuttavia, a partire dal 28-12-2005 le tre direttive suddette saranno abrogate e sostituite dalla nuova direttiva sull'incenerimento dei rifiuti 2000/76/CE adottata del Parlamento e dal Consiglio europei. Infine la direttiva 2000/59/CE riguarda gli impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. Premessa alle direttive sopra indicate è stata la 75/442/CEE che, stabilita la necessità di diminuire la quantità e migliorare la qualità dei rifiuti, indica per i medesimi le necessità di raccolta e smaltimento. Analoga premessa per i rifiuti pericolosi costituisce la 91/689/CEE.

Industrie. Il DL 4-8-1999 n° 372 attua la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dello inquinamento proveniente da iniziative industriali (tab. D) e da altre attività. Vengono anche indicate le principali sostanze inquinanti per l'aria e per l'acqua. Nel DM 25-10-1999 n° 471 s'indicano criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dei siti inquinati. Vengono fissati i valori limite per i molteplici inquinanti dei siti industriali e commerciali, oltre che di quelli a verde. Terre e rocce da scavo che non superino tali valori limite possono essere impiegate altrove. Altrimenti devono essere reimmesse sul posto. (D. Min. Ambiente 28-7-2000).

Servizi pubblici di trasporto. Le società e gli enti che gestiscono i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture, comprese le autostrade, sono soggette al D. Min. Ambiente 29-11-2000 (GU 6-12-2000 n° 285) integrato da analogo Decreto 23-11-2001 (GU 12-12-2001 n° 288). Detti decreti stabiliscono i criteri tecnici per un piano d'interventi finalizzati al contenimento e all'abbattimento del rumore prodotto.

A Definizioni	
Inquinamento (DL 4-8-99 n. 372)	Introduzione diretta o indiretta a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni e perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o altri suoi legittimi usi.
Rifiuti	Qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 75/442/CEE e di cui il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
B Parametri	
Per l'analisi delle acque destinate per la produzione di acqua potabile (DL 11-5-1999 n. 152)	
Gruppo I	pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura, conduttività, odore, nitrati, cloruri, fosfati, COD, DO (ossigeno disciolto), BOD ₅ , ammoniaca.
Gruppo II	Ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati, tensioattivi, fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e coliformi fecali.
Gruppo III	Fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro, idrocarburi disciolti o emulsionati, idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari totali, sostanze estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle.
C Aree protette	
Sintesi dei tipi (direttiva 2000/60/CE)	
i	Aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano.
ii	Aree per la protezione di specie acquatiche significative.
iii	Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, compresa la balneazione.
iv	Aree sensibili rispetto ai nutrienti.
v	Aree per la protezione degli habitat e delle specie nelle quali è importante mantenere o migliorare lo stato delle acque.
D Classi d'industrie	
(interessate dal DL 4-8-1999 n. 372)	
1	Attività energetiche.
2	Produzione e trasformazione dei metalli.
3	Industria dei prodotti minerali.
4	Industria chimica.
5	Gestione dei rifiuti.
6	Altre attività (in sintesi): carta e cartoni, pretrattamento fibre o tessuti, concia di pelli, macelli, prodotti alimentari da materie prime animali (non latte), prodotti alimentari da materie prime vegetali, trattamento e trasformazione del latte, eliminazione o ricupero di carcasse e residui animali, allevamento intensivo di pollame e suini, trattamenti di superficie utilizzando solventi organici, fabbricazione di carbonio o grafite per uso elettrico.

